

millescale.it

Sicurezza e salute dei lavoratori nel condominio - n.51, agosto 2009

Google™

Cerca con Google su millescale.it

Publicato in G.U. il d.lgs. 106/2009, correttivo del d.lgs. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Il nuovo decreto legislativo 106/2009, che modifica moltissimi articoli ed allegati del decreto 81/08 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, è stato pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2009](#) ed entra in vigore il 20 agosto 2009. [Qui il testo del decreto 106 in unico file](#) (comprensivo degli allegati modificati), invece [qui il testo del decreto 81 coordinato con il decreto 106](#) (senza allegati).

LE NOVITA' PER GLI STUDI PROFESSIONALI

Comunicazione all'INAIL degli infortuni sul lavoro. L'obbligo di comunicazione (degli infortuni che causano assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento) rimane, ma viene posticipato sei mesi dopo alla pubblicazione di un decreto interministeriale, da promulgarsi entro 180 giorni dal 20 agosto 2009. (rif. art.18 comma 1 lettera r)

Valutazione stress lavoro-correlato. L'obbligo viene vincolato alle indicazioni della "Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro", ma dovrà essere soddisfatto "anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010". (rif. art.28 comma 1bis)

Valutazione dei rischi per attività di nuova apertura. Va effettuata immediatamente, ma ci sono 90 giorni per redigere il documento di valutazione rischi o l'autocertificazione, se applicabile. Si ricorda che era lo stesso in regime di decreto 626, ma i 90 giorni erano inspiegabilmente scomparsi in regime di decreto 81: l'ulteriore, ragionevolissima, modifica era molto attesa. (rif. art.28 comma 3bis)

Addetti alle emergenze e al primo soccorso. Il datore di lavoro, e questa è una grande novità, può ricoprire le due figure di addetti soltanto in attività con al massimo 5 lavoratori, oltre allo stesso datore di lavoro. Diversamente, da 6 lavoratori in su, gli addetti dovranno essere individuati e formati tra i lavoratori. (rif. art.34 comma 1bis)

Comunicazione nominativo RLS all'INAIL. Si rimanda all'articolo "Nuove modalità operative sulla comunicazione del RLS all'INAIL" pubblicato nel seguito di questo numero.

Lavori in appalto. Si rimanda alle novità per il mondo condominiale.

Questo sito è dedicato alla sicurezza, alla salute ed alla prevenzione degli infortuni dei lavoratori nel condominio. Il materiale reso pubblico sul sito ha contenuto divulgativo senza pretesa di fornire consulenze di alcun genere, e le opinioni espresse appartengono esclusivamente agli autori dei testi. Si intende vietata ogni riproduzione di materiale senza esplicita autorizzazione. La cadenza di aggiornamento è aperiodica. Per ovvi motivi non si garantisce nel tempo la corrispondenza dei links esterni. Non abbiate paura a scriverci, siamo educati e rispondiamo. Buona navigazione.

manda una [e-mail](#)

visita il [blog](#)

consulta l'[archivio](#)

scopri il [manuale](#)



[versione pdf](#)

LE NOVITA' PER IL MONDO CONDOMINIALE

Presenza di dipendenti condominiali. Nessuna novità sostanziale: le definizioni all'art. 2 non sono variate, il comma 9 dell'art.3 è variato solo in merito ai lavoratori a domicilio. Quindi nessun nuovo obbligo nei confronti dei "lavoratori che rientrano del campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati".

Lavori non edili in condominio SENZA dipendenti. Nessuna novità (non esiste il "datore di lavoro", quindi non sussiste alcun obbligo di cui all'art.26, seppur modificato).

Lavori non edili in condominio CON dipendenti. Articolo 26: confermati gli obblighi di informazione sui rischi e le modalità di verifica dell'idoneità degli appaltatori, si introduce la nuova disposizione che permette di evitare il DUVRI per i lavori che durano meno di due giorni, purchè non ci siano rischi particolari (indicati nel decreto); inoltre è precisato che i costi per la sicurezza da riportare nei contratti di appalto sono quelli necessari per eliminare o ridurre le interferenze. (rif. **d.lgs. 81 e s.m.i.** art.26 comma 3bis e comma 5)

Lavori edili. Molte novità, poichè quasi tutti gli articoli del titolo IV sono stati modificati, ma che possiamo sintetizzare, in questa primissima fase di analisi del correttivo, in sei punti:

1 - Nel campo di applicazione viene precisato molto chiaramente che le opere impiantistiche non sono soggette al titolo IV, **a meno che** non comportino lavori edili: il lavoro da elettricista o da idraulico, di per sè, non è un lavoro edile.

(rif. art.88 comma 2 lettera g-bis)

2 - Il "**responsabile dei lavori**" è ufficialmente una figura **facoltativa**, e può essere chiunque come in regime del defunto decreto 494/96 (non deve essere l'amministratore, ovviamente, in quanto già committente): inoltre "*il committente è esonerato dalla responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori*". (rif. art.89 comma 1 lettera c, art.93 comma 1)

3 - La verifica dell'idoneità professionale, sempre a carico del committente o del responsabile lavori, diventa molto articolata e prevede una **disamina di documenti (elencati nel seguito)** di tutti gli esecutori, con procedura semplificata (DURC, CCIAA e autocertificazioni) solo in caso di lavori brevi (meno di 200 uomini-giorno) e senza rischi particolari: questa necessità di esaminare documentazione è la novità forse più significativa dell'intero correttivo per l'amministratore di condominio. In caso di opere con DIA o permessi di costruire, al Comune andranno inviati notifica preliminare, DURC e una dichiarazione di avvenuta verifica della documentazione da richiedere alle imprese, **sintetizzata nel seguito**. (rif. art.90 comma 9 lettere a, b, c)

4 - La **nomina del coordinatore** per la sicurezza rimane **obbligatoria tutte le volte che ci sono lavori con almeno due imprese esecutrici**, anche non contemporanee; ci sono sottocasi che prevedono la nomina del coordinatore per la progettazione (CSP) ed altri che permettono di nominare solo il coordinatore per l'esecuzione (CSE), che assume gli oneri del CSP: di fatto i compiti sono gli stessi - cumulativamente parlando - e conviene quindi semplificare ragionando sempre su un coordinatore nominato fino dalla fase di progettazione, a favore della sicurezza del cantiere. (rif. art.90 commi 3, 4 e 11)

5 - I casi in cui è **obbligatoria la nomina del CSP** all'affidamento dell'incarico di progettazione sono i lavori privati non soggetti a permesso di costruire (quindi i lavori di manutenzione ordinaria o con DIA) e "*comunque di importo inferiore*

ad euro 100.000". Nei dubbi interpretativi (100.000 euro con o senza iva? comunque vuol dire **E** oppure **O**?) assumiamo cautelativamente che si tratti di opere senza permesso di costruire **E** sotto i 100.000 euro iva inclusa: in questi casi il CSP non va nominato. Si noti che, se nominato, il CSP dovrebbe "coordinare l'applicazione" di oneri legati al committente, in una formulazione legislativa ancora tutta da comprendere. (rif. art.90 comma 11 e art.91 comma 1 lettera b-bis)

6 - I costi per la sicurezza, stimati dal coordinatore, vanno **pagati a chi effettivamente realizza le predisposizioni** onerose che a quei costi sono legate: il committente o il responsabile lavori deve accertarsi che i costi finiscano in mano agli esecutori reali (e non vengano incamerati per esempio dall'appaltatore, quando la realizzazione avviene per mano di un subappaltatore). (rif. art.100 comma 6bis)

LAVORI EDILI: documentazione che il COMMITTENTE deve ottenere dalle imprese affidatarie ed esecutrici e dai lavoratori autonomi per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale (rif. art.90 comma 9 lettere a, b, c)

Caso 1: lavori che durano più di 200 uomini-giorno e/o comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI: documentazione COMPLETA

IMPRESE:

- 1 - dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate a INPS, INAIL, casse edili
- 2 - dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti
- 3 - dalle sole imprese affidatarie (coloro che sottoscrivono il contratto con il committente): dichiarazione con il nominativo del soggetto incaricato per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97 (verifica e coordinamento della sicurezza dei subappaltatori - ndr)
- 4 - iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- 5 - documento di valutazione dei rischi o autocertificazione
- 6 - DURC
- 7 - dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del decreto 81/08 e s.m.i.

LAVORATORI AUTONOMI

- 1 - iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- 2 - specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- 3 - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- 4 - attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal decreto 81/08 e s.m.i.
- 5 - DURC

Caso 2: lavori che durano meno di 200 uomini-giorno e non comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI: documentazione SEMPLIFICATA

IMPRESE:

- 1 - autocertificazione di possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII del d.lgs. 81/08 e s.m.i.
- 2 - autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti
- 3 - iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- 4 - DURC

LAVORATORI AUTONOMI

- 1 - autocertificazione di possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII del d.lgs. 81/08 e s.m.i.
- 2 - iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- 3 - DURC

Nuove modalità operative sulla comunicazione del RLS all'INAIL

PREMESSA

Il decreto correttivo 106/2009 ha mantenuto l'obbligo di comunicazione del nominativo del RLS all'INAIL, ma l'8 agosto un comunicato dello stesso istituto ha temporaneamente sospeso la scadenza del 16 agosto 2009 in attesa di una circolare esplicativa INAIL, diffusa poi il 25 agosto; la [circolare operativa n.43](#) riporta istruzioni per comunicare i nominativi per chi ancora non avesse provveduto; non è prevista una scadenza temporale ultima, **quindi teoricamente l'obbligo sarebbe da considerarsi immediato.**

CHI E' IL RLS?

Il RLS è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, di cui all'art. 18 del d.lgs 626/94 (vigente fino al maggio 2008 ed oggi abrogato) e di cui all'art. 47 del d.lgs. 81/2008, attuale "testo unico" per la sicurezza sul lavoro. Questa figura è, per così dire, un "portavoce" dei lavoratori di un'attività (per esempio uno studio professionale), in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nei confronti del datore di lavoro. Fin dall'anno 1997 il RLS viene liberamente eletto tra i lavoratori, escluso ovviamente il datore di lavoro, ma la sua elezione non è un obbligo: i lavoratori possono lecitamente decidere di non eleggere alcun RLS, ed in questo caso il datore di lavoro deve rapportarsi soltanto con il cosiddetto RLST, Rappresentante "Territoriale", individuato – per comparto di appartenenza – a livello di comitati paritetici territoriali (gli organismi formati localmente da associazioni datoriali e sindacali).

Nel condominio nessuno dei due articoli citati (art. 18 del d.lgs 626/94 e art. 47 del d.lgs. 81/2008) ha mai avuto ed ha rilievo: la figura del RLS nel condominio non esiste. Nel primo caso, perché il decreto 626 era applicabile solo nei casi espressamente previsti, e cioè parzialmente agli art. 21 e 22, e non quindi all'art.18; nel secondo caso perché (come all'art. 3 comma 9 del d.lgs. 81/2008) nei confronti dei lavoratori di condominio trovano applicazione gli obblighi di informazione, formazione, dispositivi di protezione individuale e attrezzature conformi al decreto, e niente altro. La figura del RLS non è mai stata prevista dalla legge nel condominio e nessuna comunicazione all'INAIL è quindi necessaria per un condominio con dipendenti.

LA CRONISTORIA DEGLI OBBLIGHI

30 aprile 2008 - Sulla Gazzetta Ufficiale viene pubblicato il d.lgs. 81/2008, "testo unico" sulla sicurezza sul lavoro, che all'art.18 comma 1 lettera aa (si: proprio a-a - ndr) impone al datore di lavoro di "comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza". In che modo? Entro quando? Nessuno lo sa. La mancata comunicazione è sanzionata dall'art.55 comma 5 lettera o con ammenda da 500 euro.

12 marzo 2009 - L'INAIL emette la [circolare n.11](#), nella quale precisa che va inviato il nominativo del RLS solo se presente al 31 dicembre 2008 ed indica la scadenza temporale ultima nel **16 maggio 2009**.

Fine aprile, inizio maggio 2009 - **Panico** in vista della scadenza del 16 maggio: **si scopre l'esistenza del RLS**. Negli studi di amministrazione condominiale arrivano circolari terroristiche che suggeriscono fantasiosi escamotages per ovviare all'eventuale assenza del RLS: autonominarsi come datore di lavoro (impossibile), convincere i lavoratori a retrodatare la nomina (la nomina! Il RLS si "elege", non si "nomina"; e poi: mai retrodatare), nominare a forza l'unico lavoratore presente (illegittimo).

15 maggio 2009, pomeriggio - Poche ore prima della scadenza il sito internet dell'INAIL pubblica [due righe](#) nelle quali, facendo riferimento a una nota ministeriale sempre del 15 maggio, si rimanda la scadenza al 16 agosto 2009. La nota ministeriale è introvabile, nonostante contatti diretti con uffici ministeriali sul territorio. **Il sito dell'INAIL va in crisi** per l'eccessivo numero di contatti, gli utenti più previdenti catturano [la schermata delle "due righe"](#) e la ripropongono sui forum specializzati.

1 giugno 2009 - Viene diffusa la ormai **leggendaria nota ministeriale del 15 maggio**, della cui esistenza si cominciava a dubitare. La data del 16 agosto viene scadenziata con più serenità.

4 agosto 2009 - Il Ministero del Welfare invia [una lettera all'INAIL](#) invitando l'istituto a riconsiderare, in funzione del decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri ed in via di

pubblicazione, la data di scadenza dell'obbligo di comunicazione del RLS.

5 agosto 2009 – Viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 106/2009, correttivo del d.lgs. 81/2009. Il nuovo art.18 comma 1 lettera aa recita: "comunicare in via telematica all'INAIL (...) in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati". La sanzione (art.55 comma 5 lettera l) si riduce da 500 euro a un'ammenda da 50 a 300 euro.

8 agosto 2009 – Un [comunicato](#) dell'INAIL, aderendo alla indicazione ministeriale del 4 agosto, **di fatto sospende** la scadenza del 16 agosto, rimandando all'emissione di una successiva circolare esplicativa.

20 agosto 2009 – Entra in vigore il decreto correttivo e quindi la nuova versione del d.lgs. 81/2008.

25 agosto 2009 – L'INAIL finalmente diffonde la [circolare esplicativa n.43](#) con le modalità operative per comunicare i nominativi, precisando bene chi e come deve inviare la comunicazione e le sanzioni in difetto, ma **omettendo di indicare una data di scadenza**. Teoricamente quindi ogni ritardo dalla data della circolare INAIL è **sanzionabile**.

LE ISTRUZIONI OPERATIVE DELL'INAIL

Consigliando fin da subito, per chi ancora non lo avesse inviato, di comunicare il nominativo del RLS, vediamo in breve i chiarimenti della [circolare INAIL n.43](#) del 25 agosto 2009.

- La circolare riguarda soltanto i RLS, quindi i rappresentanti eletti internamente ai lavoratori in azienda. Per quanto riguarda i rappresentanti territoriali (RLST), l'INAIL si riserva nuove comunicazioni a seguito delle interpretazioni ministeriali che verranno.
- Chi ha già ottemperato all'obbligo comunicando il nominativo del RLS con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 non deve effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di designazione dopo il 1° gennaio 2009.
- Chi non ha, lecitamente, effettuato alcuna comunicazione deve inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative della circolare n.43. **Non è precisata alcuna scadenza temporale.**
- Chi non rientra nei casi precedenti, cioè aziende attualmente senza lavoratori soggetti al decreto 81 o aziende nelle quali il RLS non è stato eletto tra i lavoratori, l'obbligo di comunicazione scatterà in occasione di un'eventuale prima elezione del RLS.
- Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere designato un RLS differente da quello segnalato.

Obbligatorio riportare questa frase della circolare: "Appare inoltre utile rimarcare come le elezioni o le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dai medesimi. Infatti, il datore di lavoro non ha alcun titolo decisionale al riguardo e non deve ingerire in alcuna forma o modo".

Si ricorda ancora che la comunicazione del nominativo degli RLS è un **obbligo per i datori di lavoro di studi professionali**. Al contrario **il RLS è una figura inesistente per i condomini**, con o senza dipendenti, e non va comunicata in nessun caso.

millescale.it

n.51, agosto 2009

Sentenza: condomini-lavoratori condannati come "datori di lavoro" di fatto

Cassazione penale Sezione IV n.28230/2009, dal sito Anaci Piemonte

Due fratelli e condomini, a seguito della morte di un lavoratore durante uno scavo per eliminare un'infiltrazione da un muro controterra, sono stati condannati ad otto e dieci mesi di reclusione oltre al risarcimento danni alle parti civili. Contemporaneamente sono stati assolti altri due imputati, condomini pure loro, in quanto non destinatari di una posizione di garanzia **per non essersi ingeriti nei lavori**.

Questa la ricostruzione dei fatti. In un condominio privo di amministratore L.A., condomino, lamenta infiltrazioni nella camera da letto; ne parla con un altro condomino, S.P., che si offre di "provvedere lui a tutto". S.P. coinvolge suo fratello S.A., pure lui condomino, il quale ingaggia C.F. come aiuto per i lavori, che saranno eseguiti dagli stessi fratelli S.P. e S.A. Alle riunioni di condominio nelle quali si prese la decisione di affidare i lavori a S.P., in cambio dell'esenzione dal pagamento delle spese condominiali, parteciparono anche L.A. (che lamentava l'infiltrazione) e il

condomino T.A., entrambi poi imputati ed infine assolti. In queste riunioni, **secondo la Corte, è stato stipulato un contratto verbale tra i condomini e i due fratelli, quali soci di fatto.** Durante i lavori, per accertata mancanza di cautele per la prevenzione degli infortuni, lo scavo franò uccidendo il lavoratore C.F. e ferendo i due fratelli. E' stato accertato che il C.F. **non aveva alcuna autonomia decisionale e che era quindi un lavoratore subordinato:** la Corte ha riconosciuto i due fratelli come "datori di lavoro" di C.F.; a loro spettava quindi l'adozione di tutte le misure prevenzionali per evitare gli infortuni. Da qui la condanna.

millescale.it

n.51, agosto 2009

IL LIBRO CHE NON C'ERA.

Cristoforo Moretti
SICUREZZA SUL LAVORO NEL CONDOMINIO
MANUALE PRATICO - SECONDA EDIZIONE

